

AFFIDAMENTO CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EDICOLA
PRESSO L'OSPEDALE DI ROVERETO

ART. 1 Oggetto della concessione

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione di un servizio per la gestione di una edicola presso l'Ospedale di Rovereto. Il servizio così realizzato verrà utilizzato dal concessionario per produrre proventi rinvenienti dalla rivendita di giornali, riviste, libri ecc., che incasserà direttamente.

Il concessionario svolgerà il servizio in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, da intendersi quale standard qualitativo minimo, assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando il concedente, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività in oggetto.

I proventi delle attività saranno incamerati direttamente dal concessionario che provvederà autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono.

Sono da intendersi a carico del concessionario:

- il rischio di "costruzione": in particolare, il concessionario dovrà farsi carico, senza null'altro a pretendere da APSS, di tutte le indicazioni contenute nel presente documento per la realizzazione e gestione di quanto previsto dal presente appalto;
- il rischio di domanda: in particolare, il concessionario dovrà assicurare l'effettuazione delle attività richieste dal presente capitolato anche in caso di bassi volumi di fatturato derivante dalla rivendita di giornali, riviste, libri, ecc..

Il servizio oggetto della presente concessione è finalizzato a reperire, da parte di APSS, risorse economiche e patrimoniali che saranno utilizzate per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per campagne di comunicazione istituzionale, d'informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, altre attività connesse agli scopi istituzionali di APSS.

L'utenza del servizio è indicativamente composta dai dipendenti APSS, dai dipendenti di ditte terze che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito della struttura ospedaliera, dai visitatori ed utenti del presidio ospedaliero summenzionato. I posti letto dell'Ospedale sono circa 300, oltre ai servizi ambulatoriali. Dette informazioni hanno valore puramente indicativo e non rappresentano alcuna promessa o impegno nei confronti del concessionario.

ART. 2 Durata della concessione

Al fine di armonizzare ad unica scadenza le concessioni di servizio presso l'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto, la concessione avrà durata fino al 23/6/2023 e sarà estendibile, a discrezione di APSS mediante provvedimento scritto, per un ulteriore periodo, per una durata massima complessiva di nove anni. Qualora alla scadenza del contratto APSS non abbia completato le procedure di nuovo affidamento, il contratto s'intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette, comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza definitiva dello stesso.

Il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni, tecniche ed economiche, stabilite dal contratto scaduto, salvo migliorie che potranno essere negoziate, per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura volta all'individuazione del nuovo gestore. A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. Le predette operazioni dovranno essere concordate nei modi e nei tempi con l'APSS e il concessionario subentrante.

L'obbligo di corrispettivo decorre dalla data di avvio del servizio.

Al termine del rapporto, per qualsiasi motivo determinato, nessun indennizzo potrà spettare al concessionario a titolo di perdita di avviamento, d'azienda o comunque a qualsiasi altro titolo.

Circa la sospensione del servizio per ferie, sono previsti, su richiesta del gestore, due periodi l'anno, uno estivo ed uno invernale, di durata massima di due settimane ciascuno, in date da concordare con la Direzione Medica del P.O. di Rovereto.

ART. 3 Spazio per l'espletamento del servizio

Per l'espletamento del servizio l'APSS mette a disposizione a titolo gratuito (rif. LP 23/1990 art. 43), mediante contratto di concessione, da sottoscrivere entro 30 giorni dell'attivazione del servizio, apposito spazio ubicato all'interno del p.o. di Rovereto, privo di servizi igienici, comunque presenti nelle adiacenze. Gli oneri per l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione del contratto sono a carico del concessionario (Registrazione esente per importi inferiori a 10.000 euro su intero periodo – 2% in caso diverso).

Lo spazio potrà essere oggetto di sopralluogo da parte degli offerenti. La data e l'orario dell'eventuale sopralluogo dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Attuazione Pianificazione e Manutenzione Immobili sede di Rovereto (ing. Gianluca Cozzaglio – Tel. 0464 403079 – Cell. 331 6692640 – e-mail gianluca.cozzaglio@apss.tn.it).

ART. 4 Sistemazione struttura

Il concessionario è tenuto ad utilizzare la struttura messa a disposizione di APSS. All'interno della stessa dovranno essere inserite idonee scaffalature o griglie adatte alla sistemazione delle riviste.

È a carico del concessionario la messa a punto di idoneo sistema di chiusura a protezione dello spazio destinato all'attività nonché l'eventuale esecuzione di migliorie della struttura e degli arredi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione incendi.

Il locale edicola dovrà essere arredato nonché attrezzato di impianti, attrezzature ed idonei strumenti atti ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, a cura e spese del concessionario. Sono richiesti espressamente, per ragioni di ordine e di maggiore visibilità delle riviste, idonei contenitori o mobili, dove sia possibile posizionare le riviste per aree tematiche.

Alla scadenza contrattuale gli arredi e le attrezzature rimarranno di proprietà di APSS (valore di riscatto pari a zero euro), fatto salvo il caso in cui APSS richieda la rimozione degli impianti installati. In tal caso il concessionario sarà tenuto al ripristino a proprie spese dello spazio.

Al termine della concessione la struttura dovrà altresì essere consegnata in proprietà ad APSS nelle medesime condizioni in cui la stessa è stata fornita e con le opere di adattamento eseguite, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 5 Attivazione del servizio

Il servizio dovrà iniziare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, che avverrà tramite scambio di corrispondenza commerciale.

ART. 6 Canone annuo

Il concessionario corrisponderà ad APSS il canone annuo definito nell'offerta economica. Questo sarà comprensivo del pagamento di tutti i consumi ed utenze (es. acqua, riscaldamento, condizionamento) che rimangono a carico di APSS, salvo eventuali consumi eccedenti il normale funzionamento dell'attività. La gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività svolta rimane in capo all'affidatario che dovrà attivare un'utenza propria con l'ente gestore.

Per quanto riguarda l'utenza di energia elettrica è a carico del concessionario la verifica degli adempimenti previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 276/2017/R/EEI del 20 aprile 2017. Gli eventuali oneri derivanti sono a carico del concessionario.

Il canone da corrispondere ad APSS si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza contrattuale. A partire dal secondo anno il canone sarà annualmente maggiorato in base all'indice ISPAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati medio annuo senza tabacchi.

Il canone di concessione a favore di APSS dovrà essere versato, in modo frazionato, in quattro rate trimestrali anticipate. Ciascuna rata verrà corrisposta anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese di inizio del trimestre, mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APSS.

ART. 7 Oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà attivarsi per il rilascio, a propria cura e spese, entro i termini sanciti per l'attivazione del servizio (30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto), delle autorizzazioni, licenze, nulla osta necessari, con il vincolo espresso all'esercizio presso il p.o. di Rovereto, per cui, alla cessazione del rapporto contrattuale, le licenze stesse saranno restituite all'autorità competente al rilascio.

Il concessionario dovrà in particolare provvedere a richiedere, ove non in suo possesso e a pena di revoca dell'affidamento, i titoli autorizzativi occorrenti per l'esercizio dell'attività commerciale presentando al Comune competente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) specificatamente per la rivendita di giornali e riviste e/o per il commercio al dettaglio per il quale va dichiarato il settore merceologico trattato. Si precisa che, non essendo presente presso lo spazio oggetto di concessione un impianto idrico, il settore merceologico da trattare sarà quello "non alimentare", oltre alla rivendita di giornali, riviste e libri. Non è assolutamente consentita la vendita di alcolici e tabacchi.

Il concessionario dovrà provvedere, durante lo svolgimento del servizio, ad ogni adempimento formale richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità comunali e sanitarie.

Il concessionario è tenuto a custodire il locale allestito per la gestione del servizio e a mantenere funzionanti le attrezzature e gli arredi con la massima cura e diligenza. In ogni caso il concessionario rimarrà unico ed esclusivo responsabile della custodia e della conservazione di ogni arredo e di ogni attrezzatura ubicati nel locale per sottrazioni, furti o danneggiamenti di ogni genere. Il concessionario si impegna a non apportare, dopo l'iniziale posa in opera, durante la vigenza contrattuale, alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta di APSS.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi è ad integrale ed esclusivo carico del concessionario. Sono a carico del concessionario le manutenzioni e gli adempimenti normativi concernenti le verifiche degli impianti presenti nel locale concesso sempre che gli stessi non siano oggetto di verifiche da parte dell'APSS.

La manutenzione ordinaria del locale andrà effettuata a cure e spese del concessionario previa comunicazione scritta ad APSS che dovrà autorizzare espressamente le attività prima dell'esecuzione. Permane a carico di APSS la manutenzione straordinaria degli spazi, con obbligo di segnalazione dell'eventuale fabbisogno a carico del concessionario.

APSS avrà facoltà di sostituirsi al concessionario qualora questi non provveda tempestivamente alla manutenzione ordinaria del locale, addebitando ad esso le relative spese.

Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta di APSS. Il concessionario resta in ogni caso responsabile dei danni subiti da APSS a causa dei predetti lavori. Qualora, previa autorizzazione scritta, venissero eseguiti lavori di adattamento o abbellimento nel locale/spazio dedicato all'esercizio delle attività, le opere eseguite potranno essere, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio di APSS senza che il concessionario possa vantare diritti di sorta.

La pulizia interna del locale/spazio e l'eventuale tinteggiatura riservata all'attività in concessione è a totale carico del concessionario. In particolare, dovrà essere mantenuto il quotidiano ordine delle riviste e dovrà essere specificamente curato l'allestimento delle stesse negli appositi spazi, distinti per aree tematiche. I rifiuti dovranno essere portati ai punti di conferimento previsti utilizzando attrezzature igienicamente a norma.

Nel servizio richiesto sono compresi quotidianamente il completo riassetto e la pulizia sia del locale che delle attrezzature/arredi, atti a garantire il totale rispetto delle norme di igiene, oltre che la pulizia delle aree attigue al locale di vendita.

Il concessionario dovrà inoltre curare la disinfestazione semestrale del locale e sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di ordine regolamentare organizzativo igienico-sanitario previste dalle vigenti disposizioni di legge. Sono ad esclusivo carico del gestore tutte le dotazioni ed i materiali necessari per l'effettuazione delle pulizie.

Il personale impiegato nel servizio ed i relativi oneri retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sono ad esclusivo e totale carico del concessionario, mantenendo indenne APSS da qualsiasi pretesa che detto personale possa avanzare al riguardo.

Il concessionario si impegna a rispettare la vigente normativa in tema di sicurezza ed igiene.

ART. 8 Referente del Concessionario e dell'APSS

Il concessionario potrà organizzare la propria struttura secondo i criteri che riterrà più opportuni per il raggiungimento dei risultati attesi.

Dovrà comunque individuare un referente responsabile dell'affidamento della concessione. Tale referente o soggetto da lui delegato dovrà essere disponibile per eventuali emergenze che impongano l'intervento

urgente del concessionario. Contestualmente, l'APSS comunicherà al Concessionario la composizione della propria struttura organizzativa avente il compito e la funzione di interfaccia per lo scambio dei flussi informativi.

ART. 9 Personale addetto al servizio. Rapporti della concessionario con dipendenti e terzi

Il concessionario si impegna ad operare con proprio personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed i limiti previsti dagli accordi e contratti nazionali di lavoro e di settore. Il concessionario si impegna ad applicare ai suoi dipendenti addetti al servizio di cui al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. Il personale dovrà essere in numero tale da assicurare un sollecito e buon funzionamento del servizio, dovrà risultare idoneo e competente nell'espletamento del servizio stesso e dovrà esibire il cartellino di riconoscimento con fotografia. Il concessionario si impegna a fornire a tutto il personale decorosi indumenti di lavoro per l'espletamento del servizio. Il concessionario dovrà altresì rendersi garante del comportamento dei dipendenti assumendosi per intero la responsabilità del loro operato per eventuali danni, diretti o indiretti, arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio. L'APSS si riserva di esigere l'immediata sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose che possono derivare a terzi, privati cittadini o enti, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.

L'APSS è e resterà estranea da ogni rapporto del concessionario con i propri dipendenti, con i fornitori e, comunque, con i terzi.

Il concessionario è tenuto a notificare preventivamente i nominativi del personale che intende occupare nell'esercizio.

ART. 10 Distribuzione giornali, riviste e libri

I generi di cui è consentita la vendita sono tutti quelli inerenti l'attività di rivendita di giornali e riviste, quotidiani, settimanali, etc. nonché di libri in edizione economica o collane o pubblicazioni periodiche, gadget, schede telefoniche, biglietti pubblico trasporto. Il prezzo di vendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica non potrà subire variazioni da parte del concessionario. I prodotti posti in vendita dovranno essere decorosi e confacenti al luogo. L'attività di vendita degli stessi non dovrà recare disturbo alla quiete ed al regolare svolgimento dell'attività ospedaliera. Dovrà essere garantita la parità di trattamento alle diverse testate e dovrà essere osservato il divieto assoluto di commercializzazione di tutte le riviste e/o pubblicazioni per le quali è previsto che la vendita a minori sia vietata per legge.

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di quelli in cui non è prevista l'uscita dei giornali, nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Esclusivamente per i giorni festivi è richiesta l'apertura nella fascia oraria 8-14. Tali orari potranno subire modifiche in accordo con la Direzione Medica di Presidio. È facoltà del concessionario la distribuzione nei piani di degenza di giornali e riviste.

ART. 11 Divieti

Nel locale/spazio ove sarà svolto il servizio non potranno essere installati cartelloni pubblicitari ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del concessionario ed eventuali attività correlate ad attività istituzionali di APSS. Nel locale è vietata l'installazione di video giochi e apparecchi simili nonché la somministrazione di bevande alcoliche e la rivendita di tabacchi, sigarette elettroniche, biglietti del lotto e lotterie e altri giochi così come desunti dal Sito ufficiale dell'Amministrazione dei Monopoli dello Stato (es. gratta e vinci).

ART. 12 Controlli sulla gestione

Verranno eseguiti controlli periodici sulle attività oggetto della presente concessione. Le figure aziendali deputate al controllo hanno ampio e totale diritto di accesso ai locali dedicati al servizio.

ART. 13 Garanzie e coperture assicurative

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., riferita all'importo di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso APSS.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di APSS.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento, in tale circostanza APSS aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario, a beneficio di APSS e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà:

- essere stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;
- tenere indenne APSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
- contenere l'espressa rinuncia, da parte della compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti di APSS;
- avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 14 Stipula del contratto

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine massimo di 10 giorni della richiesta di APSS, a presentare tutti i documenti che saranno necessari per la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, previa consegna della cauzione e delle polizze assicurative di cui al precedente articolo. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3.

ART. 15 Cessione del contratto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto al concessionario di cedere il relativo contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di modifiche soggettive.

ART. 16 Subappalto

Non è consentito il subappalto.

ART. 17 Penali

Fatta salva la responsabilità del concessionario da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il concessionario sarà tenuto a corrispondere ad APSS le seguenti penali:

- 1) € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo richiesto;
- 2) € 250,00 in misura fissa in ogni caso di inadempienza, totale o parziale, all'obbligo di tenuta ed efficienza, pulizia ed igiene degli ambienti in concessione;
- 3) € 250,00 per ogni giorno o frazione di giorno di mancato svolgimento del servizio, se non preventivamente autorizzato da APSS;

4) € 250,00 in misura fissa in ogni caso di mancato rispetto degli orari fissati da APSS per lo svolgimento del servizio.

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, l'APSS applica le seguenti penali, per un massimo di tre ritardi complessivi nel corso di durata della concessione:

- 1) al primo ritardo € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- 2) al secondo ritardo, € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- 3) al terzo ritardo, € 150,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari.

Al quarto ritardo, o in caso di mancato pagamento di una o più rate di canone o di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'APSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

APSS avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di APSS di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta di APSS verso il concessionario, alla quale il concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'APSS, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al concessionario a qualsiasi titolo.

A tal fine, il concessionario sarà tenuto ad autorizzare APSS, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti ad APSS a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 18 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, APSS potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento del valore degli eventuali materiali esistenti in sito, nel caso in cui l'APSS non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli al concessionario.

Il concessionario avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

I materiali, il cui valore è riconosciuto da APSS a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati da APSS, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali APSS prenderà in consegna le forniture e ne verificherà la regolarità.

Il concessionario dovrà rimuovere gli eventuali materiali non accettati da APSS e dovrà mettere i locali a disposizione di APSS nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 19 Risoluzione del contratto

Il contratto che deriverà dal presente appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al concessionario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia

risposto, APSS, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali il concessionario medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, APSS risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e degli oneri aggiuntivi eventualmente derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il RUP nel comunicare al concessionario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata da APSS, il concessionario deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato da APSS; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, APSS provvederà d'ufficio, addebitando al concessionario i relativi oneri e spese.

ART. 20 Trattamento dei dati personali

Nell'espletamento del servizio il concessionario si impegna ad adottare processi operativi che non richiedano l'utilizzo o la semplice visione di dati personali di cui è titolare del trattamento APSS. Qualora ciò non fosse possibile per motivi connessi all'adempimento di obblighi di legge a carico del fornitore, quest'ultimo si impegna in ogni caso a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché da eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché a trattare i soli dati necessari allo svolgimento del servizio - nel rispetto del principio di minimizzazione - e adempiendo alle obbligazioni poste a suo carico in forza di un contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, secondo il testo che verrà fornito dal titolare del trattamento e che il fornitore si impegna, sin da ora, a sottoscrivere.

Il trattamento dei dati personali del concessionario verrà effettuato da APSS nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che si informa che i dati personali forniti dal concessionario verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'instaurazione del rapporto contrattuale e alla gestione del rapporto medesimo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla stipula del contratto.

I dati personali forniti dal concessionario non saranno comunicati ad altri soggetti salvo previsioni normative specifiche, non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea e saranno conservati per il periodo necessario alla conservazione della documentazione di gara; trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, con le cautele previste dalla normativa.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico.

Il titolare del trattamento è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in via Degasperi n. 79 a Trento a cui l'Appaltatore potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 - fax 0461/904170 – urp@apss.tn.it.

Il delegato al trattamento è il Dirigente del Servizio Gestione servizi generali, pro tempore.

Il concessionario può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, tel. 0461/904148, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

Il concessionario ha altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

ART. 21 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Rovereto.

ART. 22 Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dalle norme di partecipazione si farà riferimento nell'esecuzione del contratto:

- alle norme del Codice Civile;
- alla L.P. n. 23/90 sull'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed al relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.05.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.08.1991 n. 36;
- al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- alla normativa nazionale L. 241/90 e provinciale L.P. n. 23/92 sul procedimento amministrativo.

ART. 23 Disposizione finale e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il codice civile.